



OGGETTO : Servizio di controllo Attestati di Prestazione Energetica, ai sensi della Direttiva 202/91/CE, DPR 75/2013, LR 32/2015, come modificata dalla LR 50/2017, D.C.P. 11/2021, per unità immobiliari ubicate sul territorio della Provincia Chieti. Presa d'atto dell'elenco degli Attestati di Prestazione Energetica per la conclusione del controllo di terzo livello, periodo luglio 2022 – giugno 2023.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1

VISTO

- la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

DATO ATTO che il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c), prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.

VISTA la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, che rappresenta la rifusione della Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

DATO ATTO che l'art 18 della Direttiva 2010/31/UE, sostitutiva della Direttiva 2002/91/CE, prevede:

- *Comma 1: Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti in conformità dell'allegato II per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria. Gli Stati membri possono istituire sistemi distinti per il controllo degli attestati di prestazione energetica e per il controllo dei rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.*
- *Comma 2: Gli Stati membri possono delegare l'attuazione del sistema di controllo indipendente. Qualora decidano di avvalersi di questa possibilità, gli Stati membri garantiscono che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell'allegato II.*

VISTO il DPR 75/2013 recante l'attuazione della direttiva 2002/91/CE, successivamente rifusa nella citata **Direttiva 2010/31/UE**: "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".

DATO ATTO che il DPR 75/2013: all'art. 5, comma 1 stabilisce che: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo".

CONSIDERATO che la Legge Regione Abruzzo n. 32/2015, come modificata dalla L.R. n. 50/2017, recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014" all'art. 4 bis, comma 1, lettera b) della LR 50/2017, (Funzioni delle Province in materia di energia) dispone:

"1. In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

...

b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 94 del 07 febbraio 2019, avente per oggetto: "Approvazione dello schema di Atto Esecutivo tra Regione Abruzzo, ENEA e Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo e delle Metodologie Operative per la realizzazione di un sistema per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici ubicati nel territorio della Regione Abruzzo, del catasto APE e la relativa gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica" ed in particolare l'allegato 2 alla DGR 94/2019, recante "Metodologie operative per la gestione dei controlli della qualità del servizio di certificazione energetica per le province di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila" di seguito "Metodologie operative".

CONSIDERATO che il richiamato allegato 2 alla DGR 94/2019 (Metodologie operative) stabilisce tra l'altro:

- Il campione degli attestati di prestazione energetica (APE) da sottoporre a verifica;
- I criteri di estrazione del campione di APE da sottoporre a verifica, nonché le priorità dei controlli da effettuare;
- Le indicazioni sul procedimento amministrativo da seguire per i controlli;
- Le indicazioni sulle fasi dei controlli, le indicazioni sui criteri per la decadenza degli APE, il numero di controlli sul campo da eseguire;
- Le procedure da seguire in base all'esito dei controlli;
- Le indicazioni per stabilire gli oneri necessari alla copertura dei costi del servizio di controllo.

VISTI INOLTRE:

- Il comma 1 dell'allegato II della Direttiva 2010/31/UE, dove si stabilisce che:

1. Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno. La verifica si basa sulle opzioni indicate qui di seguito o su misure equivalenti:

a) controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica;

b) controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate;

c) controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio, verifica esaustiva dei risultati riportati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio, ove possibile, per verificare la corrispondenza tra le specifiche indicate nell'attestato di prestazione energetica e l'edificio certificato.

- L'art. 5 comma 2 del DPR 75/2013, che in particolare stabilisce:

... i controlli sono prioritariamente orientati alle classi energetiche più efficienti e comprendono tipicamente:

a) l'accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;

b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;

c) le ispezioni delle opere o dell'edificio.

VISTO altresì il DM del 26 giugno 2015, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativo allegato 1 e rispettive appendici A, B, C e D all'allegato 1 stesso.

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione n. 33 del 16 Settembre 2021, con cui il Consiglio Provinciale ha provveduto a:

- 1) approvare il progetto di organizzazione e del piano economico-finanziario per lo svolgimento del Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica.
- 2) stabilire, in conformità all'allegato 2 della DGR 94/2019, che la tariffa del servizio è posta a carico dei professionisti che provvedono alla trasmissione degli attestati di prestazione energetica;
- 3) ratificare ed approvare l'importo della tariffa del servizio istituita dalla Regione Abruzzo con DGR 518/2020, in euro 27,00 (ventisette) per ciascun APE trasmesso;
- 4) approvare il Regolamento del servizio e la relazione tecnica di accompagnamento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2670/24 del 04/12/2024 questa Amministrazione Provinciale ha ricevuto il report dell'esito dei controlli di terzo livello effettuati sugli attestati pervenuti dal 01 luglio 2022 al 30 giugno 2023;

RICHIAMATO il Contratto rep. n. 12383 del 30 Dicembre 2021 con cui è stato affidato alla società OPS S.p.A. con sede in Chieti (CH), il Servizio di controllo degli attestati di prestazione energetica – APE nella Provincia di Chieti;

RITENUTO di dover prendere atto del su richiamato elenco, di dover ritenere conclusi i controlli di terzo livello;

DETERMINA

- 1) Di prendere atto dell'elenco, di cui all'allegato A della presente, degli Attestati di Prestazione Energetica sottoposti a controllo di terzo livello il cui esito è risultato positivo.
- 2) Di prendere atto dell'elenco, di cui all'allegato B della presente, degli Attestati di Prestazione Energetica sottoposti a controllo di terzo livello il cui esito è risultato negativo e, tali per cui è stato disposto l'avvio del procedimento di decadenza.
- 3) Di procedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio della Provincia di Chieti;
- 4) Di trasmettere la presente determinazione alla società incaricata per i controlli, per l'esecuzione degli adempimenti di competenza.

Firma autorizzata con specifica delega di funzione.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Firma autorizzata con specifica delega di funzione.

Il Dirigente